

professione / multigaranzia

# Protezione Impresa Lavoro Protetto

IL PRESENTE FASCICOLO  
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
COMPRESIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE  
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**contratto di assicurazione multigaranzia  
per imprese fino a 5 addetti**

edizione gennaio 2016



**ridefiniamo** / la protezione

# Protezione Impresa Lavoro Protetto

**IL PRESENTE FASCICOLO  
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE  
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**contratto di assicurazione multigaranzia  
per imprese fino a 5 addetti**

edizione gennaio 2016

**Area Clienti**



Sulla home page del sito **www.axa.it** è possibile registrarsi all'Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone.

Nell'Area Clienti è possibile verificare:

polizze attive

coperture  
assicurative

scadenze

condizioni  
contrattuali



**ridefiniamo** / la protezione

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



# Nota Informativa

## Informazioni sull'impresa di assicurazione - Informazioni sul contratto

### NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

#### Avvertenza

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dell'IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

*La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).*

*Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.*

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it)

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2015), ammonta a € 759 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 548 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 173,1%.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con durata annuale e prevede il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza.

#### Avvertenza

*Le parti possono recedere dal contratto tramite lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della sua scadenza (Art. 2 - "Decorrenza della garanzia, proroga e recesso" delle C.G.A.).*

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il prodotto multi rischio comprende tre sezioni:

La **Sezione A - RESPONSABILITÀ CIVILE** prevede:

- R.C.T. (A1) Responsabilità Civile Terzi (Art. 9 - "R.C.T. (A1) - Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.);
- R.C.O. (A2) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Art. 16 - "R.C.O. (A2) - Oggetto dell'assicurazione");
- R.C. POSTUMA (A3) (Art. 14 - "Pacchetto R.C. Postuma (A3)").

La **Sezione B - INCENDIO** prevede le seguenti unità tecniche:

- INCENDIO (B1) Fabbricato/Contenuto;
- INCENDIO (B1/B2) Fabbricato/Contenuto + garanzia Terremoto;
- INCENDIO (B3) Rischio Locativo/Contenuto.

La Sezione B - INCENDIO (Art. 21) con le seguenti Garanzie: a) incendio; fulmine, esplosione e scoppio; b) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali e meteoriti; c) urto veicoli, d) fumo; e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi (c.d. danni consequenziali); f) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio; g) spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro. Pacchetto aggiuntivo (Art. 22): a) eventi atmosferici; b) tumulti popolari, scioperi, sommosse; atti dolosi di terzi (compresi atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio); guasti causati dai ladri; c) danni da fuoriuscita d'acqua, d) fenomeno elettrico; e) gelo; f) rottura lastre; g) merci in refrigerazione.

La **Sezione C - FERMO ATTIVITÀ** che prevede un **indennizzo forfettario in caso di infortunio o ricovero da malattia del Titolare o Socio.**

## Nota Informativa

### Informazioni sul contratto

#### **Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative**

*Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A.: Art. 11 - "Persone non considerate terzi"; Artt. 13,17, 18, 23 e 41 - "Esclusioni"; Art. 14 - "R.C. Postuma". Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005*

#### **Avvertenza - Sospensione della garanzia**

*Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'Art. 2 - "Decorrenza della garanzia, proroga e recesso.*

#### **Avvertenza - Presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o massimali**

*Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e massimali (limite massimo d'indennizzo). La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.*

*Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti. Possono essere operative anche altre clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo, gli articoli: Art. 6 - "Variazioni del numero degli addetti - Riduzione del risarcimento", Art. 28 - "Esagerazione dolosa del danno"; Art. 32 - "Limite massimo dell'indennizzo", Art. 33 - "Pagamento dell'indennizzo", Art. 34 - "Riduzione delle somme assicurate a seguito di incendio (e rischi accessori), fenomeni elettrici ad apparecchi elettronici e loro reintegro".*

#### **Avvertenza - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto**

*L'assicurazione delle Sezione B - INCENDIO è prestata (nei limiti delle somme indicate in polizza: Fabbricato, Contenuto, Fenomeni elettrici) a primo rischio assoluto senza applicazione della regola prevista dall'art. 1907 C.C.*

#### **Esempi di applicazione di Franchigia:**

Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000 - 100 = 900).

### **4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

#### **Avvertenza**

*Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comunicate in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione).*

*Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.*

### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

A titolo di esempio, circostanza che determina la modificazione del rischio è la variazione di tipologia di attività esercitata, oppure la variazione del numero di addetti (es. da 5 a 7 addetti).

### **6. Premi**

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, prevede il pagamento annuale. È consentito il frazionamento semestrale a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 360,00 euro.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) tramite:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

### **7. Rivalse**

#### **Avvertenza**

*AXA non rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 C.C., salvo i casi espressamente indicati in polizza (Art. 26 - "Rinuncia alla rivalsa").*

## Nota Informativa

### Informazioni sul contratto - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

#### 8. Diritto di recesso

##### Avvertenza

*Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso alla scadenza da ambo le parti.*

*È prevista inoltre la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 2 - "Decorrenza della garanzia, proroga e recesso), in tal caso AXA, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione.*

#### 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

#### 10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

#### 11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali ( imposte di legge) relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

In polizza sono riportati oltre al premio totale anche le relative imposte applicate.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato in caso di incendio, esplosione o scoppio o sinistro presumibilmente doloso, deve fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

##### Avvertenza

*Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato nei paragrafi "Cosa fare in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione e precisamente: Art. 19 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro" per la Sezione A - RESPONSABILITÀ CIVILE; Art. 27 - "Obblighi in caso di sinistro" per la Sezione B - INCENDIO; Art. 44 - "Obblighi in caso di sinistro infortuni e malattia" per la Sezione C - Fermo attività. Per i dettagli sulle procedure liquidative, si fa riferimento agli Artt. 19 e 20 per la Sezione A - RESPONSABILITÀ CIVILE e agli Artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle C.G.A. per la Sezione B - INCENDIO; Artt. 44,45,46 per la Sezione C - Fermo attività.*

#### 13. Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

**Mail:** [reclami@axa.it](mailto:reclami@axa.it)

**PEC:** [reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it](mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it)

**Posta:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

**Fax:** (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

## Nota Informativa

### Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Conciliazione paritetica:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.  
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su [www.ania.it](http://www.ania.it)), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.  
La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.
- **Negoziazione assistita:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.  
La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).  
Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.  
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.  
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

#### 14. Arbitrato

Per risolvere eventuali controversie si può ricorrere in arbitrato, così come regolamentato nelle C.G.A., dall'Art. 29 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" e dall'Art. 46 - "Controversie - Arbitrato irrituale", ferma la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

**AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**

L'Amministratore Delegato  
Patrick Cohen



# Nota Informativa

## Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

<b>Addetti:</b>	i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>AXA:</b>	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
<b>Contenuto:</b>	merci in genere, attrezzatura, macchine, attrezzi, utensili, mobilio ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, apparecchi elettronici d'ufficio, e in genere quanto di pertinenza dell'attività. Esclusi: <ul style="list-style-type: none"><li>- quanto rientra nella definizione di Fabbricato;</li><li>- macchinario ed attrezzatura appoggiati a contratti di "leasing";</li><li>- quadri, tappeti ed oggetti d'arte, preziosi (orologi di metallo prezioso, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni), valori (denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore) ed effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti;</li><li>- i veicoli in genere immatricolati/targati.</li></ul>
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Cose:</b>	gli oggetti materiali e gli animali.
<b>Esplosivi:</b>	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplosivi, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Esplosione:</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato:</b>	i soli locali (costruiti prevalentemente in materiali incombustibili) adibiti ad ufficio, laboratorio e/o magazzino contenente i beni dell'impresa, compresi impianti elettrici igienici, idrici, di riscaldamento, di condizionamento, fissi per natura o destinazione; recinzioni fisse e cancelli, dipendenze e box anche in corpi separati, purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune. Esclusa l'area.
<b>Fatto accidentale:</b>	evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza.
<b>Franchigia:</b>	l'importo dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se previsto un limite di indennizzo, la franchigia si applica prima del predetto limite.
<b>Impresa:</b>	l'insieme del contenuto e del fabbricato (esclusi i locali adibiti ad abitazione anche se coesistenti), territorialmente ubicati come indicato in polizza, nei quali viene esercitata l'attività dichiarata dall'Assicurato, svolta nei modi in cui la tecnica insegna o consiglia di adottare.
<b>Incendio:</b>	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incombustibilità:</b>	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
<b>Infiammabili:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- gas combustibili;</li><li>- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.</li></ul> Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
<b>Infortunio:</b>	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>Insorgenza:</b>	l'inizio, ancorché asintomatico, della malattia.

## Nota Informativa

### Glossario

---

<b>Invalità permanente:</b>	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
<b>Istituto di cura:</b>	ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
<b>Malattia:</b>	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Massimale:</b>	la somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, AXA presta la garanzia.
<b>Manutenzione ordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
<b>Manutenzione straordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
<b>Parti:</b>	il Contraente ed AXA.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
<b>Prestatori di lavoro:</b>	tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
<b>Ricovero:</b>	la degenza in istituto di cura comportante il pernottamento.
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per le garanzie R.C. quando precisato (es. danni da vizio originario di prodotti alimentari di produzione propria; R.C. postuma, R.C. malattie professionali) la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.
<b>Soci o titolari:</b>	i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa). Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
<b>Termini di carenza:</b>	il periodo successivo alla data d'effetto dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura Infortuni e/o malattia.
<b>Ubicazione:</b>	l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.
<b>Unità Tecnica:</b>	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.

# **Protezione Impresa Lavoro Protetto**

**Condizioni Generali di Assicurazione**  
edizione gennaio 2016

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Premessa - Norme che regolano l'assicurazione in generale

### Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione sono parte integrante della polizza Lavoro Protetto - Mod. 2142, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole unità tecniche, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione con sfondo retino).

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 2| Decorrenza della garanzia, proroga e recesso

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

L'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente salvo:

- 1) se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprendendo vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.;
- 2) in caso di recesso dato da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza;
- 3) in caso di disdetta mediante lettera raccomandata per sinistro da parte di AXA, entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con eventuale rimborso entro 15 giorni della parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano l'assicurazione in generale - Indicizzazione

#### Art. 3| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA.

Spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### Art. 4| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### Art. 5| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 6| Variazione del numero degli addetti - Riduzione del risarcimento

Il premio della Sezione A - Responsabilità Civile, è determinato in base alla dichiarazione del Contraente o Assicurato che al momento della stipulazione della polizza il numero degli addetti sia non superiore a 5.

In caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

È prevista la tolleranza di 1 addetto in corso di annualità assicurativa.

In tutti gli altri casi verrà applicata la regola proporzionale prevista dal disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo, senza tener conto nel calcolo del risarcimento della tolleranza concessa.

Qualora in caso di sinistro si accerti che il numero addetti dell'azienda assicurata è superiore a 6 addetti, se espressamente richiesto da AXA, il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta, si impegna a sostituire il contratto con altro prodotto assicurativo più adeguato; in caso contrario in occasione dei successivi sinistri non verrà applicata la predetta tolleranza di un addetto.

#### Art. 7| Franchigia frontale di polizza

L'assicurazione relativamente alle unità tecniche: A1, A2, A3, B1, B2 e B3 è prestata con una **franchigia di 300,00 euro per sinistro**, salvo diversamente indicato.

## Indicizzazione

#### D1| Indicizzazione - Adeguamento automatico

Le somme assicurate e il relativo premio sono soggetti ad "adeguamento automatico" in base ad una percentuale fissa prestabilita secondo le modalità di seguito riportate:

- si stabilisce di adottare un'indicizzazione fissa pari ad una maggiorazione del 1,5% annuo, indipendentemente dall'andamento dell'inflazione reale o presunta (es. indice ISTAT del costo della vita o da altri parametri di misurazione);
- pertanto alla scadenza di ogni rata annua, le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in aumento del 1,5% annuo;
- le franchigie e i limiti di indennizzo previsti in polizza espressi in cifra fissa (es. franchigia di 500,00 euro) non saranno soggetti al suddetto adeguamento (mentre i limiti espressi in percentuale sulle somme assicurate o sul massimale saranno calcolate in base ai valori aggiornati);
- le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata tenendo conto della suddetta maggiorazione del 1,5% annuo.

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Norme che regolano la Sezione A - Responsabilità Civile

### Garanzia R.C.T. – Che cosa è garantito

#### Art. 8| Massimale R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. è prestata sino al massimale indicato in polizza (**3.000.000,00 euro**) che rappresenta l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro.

I massimali previsti nelle unità tecniche A2 e A3 si intendono sotto-limiti del massimale R.C.T. (Unità tecnica A1).

I sotto-limiti di indennizzo previsti rappresentano l'obbligazione massima di AXA, per ogni sinistro e, se previsto, per ogni anno assicurativo e non s'intendono in aggiunta al massimale di polizza.

Se la garanzia è prestata per più Assicurati (anche nel caso di corresponsabilità), il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico.

#### Art. 9| R.C.T. (A1) - Oggetto dell'assicurazione

AXA tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare, quale civilmente responsabile per legge (anche da fatto doloso o colposo di persone delle quali si avvale per lo svolgimento della sua attività, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti), a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in Europa, per: morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose.

#### Art. 10| Pacchetto aggluntivo R.C.T. (sempre operante)

L'assicurazione R.C.T. è inoltre operante, nel sotto-limite di **100.000,00 euro**, per sinistro e per anno, e con l'applicazione di uno **scoperto del 10% - ferma la franchigia frontale** (Art. 7 – “Franchigia frontale di polizza”) - per i danni:

- a) da **commercio e somministrazione di generi alimentari** nei locali dove si svolge l'attività assicurata, anche se prodotti direttamente dall'Assicurato (compreso in questo caso il vizio originario del prodotto).  
La garanzia copre i danni verificatisi entro 6 mesi dalla somministrazione o vendita e comunque non oltre la data di scadenza della polizza; purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione;
- b) ai **danni a mezzi sotto carico e scarico e danni a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate** o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi;
- c) **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio**, esplosione e scoppio, di beni di proprietà dell'Assicurato, destinati all'attività assicurata;
- d) derivanti dalla **conduzione o uso** del fabbricato indicato in polizza, destinato all'attività assicurata;
- e) derivanti dalla **committenza**:
  - **di lavori** relativi all'attività assicurata nel rispetto delle norme vigenti;
  - **auto** quando i mezzi sono di proprietà di terzi ( escluso in leasing) .ed opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente;AXA conserva il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili;
- f) derivanti dalla **responsabilità civile personale degli addetti** dell'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni, per i danni causati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro;
- g) materiali e diretti alle **cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori** al di fuori degli ambiti aziendali/commerciali dell'Assicurato. Compresi i danni derivanti da:
  - 1) incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
  - 2) piccoli lavori edili per eseguire tracce nei muri o nei pavimenti e/o fori per il passaggio di tubi e impianti elettrici, idraulici e tecnici, sempre che tale attività sia necessaria e complementare a quella svolta;
  - 3) piccoli lavori edili di abbellimento, applicazione di tappezzerie, decorazione, intonacatura, rifinitura e tinteggiatura, posa in opera di moquette e parquet.

L'assicurazione non è operante per i danni derivanti da lavori edili diversi dai piccoli lavori edili sopra indicati ai punti 2) e 3).

- h) derivanti dalla responsabilità civile che ricade sull'Assicurato, per i danni cagionati a terzi dalle **ditte subappaltatrici** (intese per tali le persone fisiche o giuridiche a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori, sempre che tali ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbli-

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione A - Responsabilità Civile

gatorie di previdenza e di assistenza previste dalle leggi vigenti), mentre eseguono i lavori per l'Assicurato stesso. La garanzia è operante esclusivamente a condizione che le attività annue subappaltate siano pari a o inferiori al 30% del fatturato annuo totale.

In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire a richiesta di AXA, la documentazione necessaria per l'accertamento, compresa la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori e copia della documentazione del rispetto delle assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

Se il sinistro risulta indennizzabile anche da un'eventuale copertura assicurativa delle ditte subappaltatrici, la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta assicurazione.

A parziale deroga del successivo Art. 13) - "Esclusioni", lettera l) punto7), l'assicurazione R.C.T. è inoltre operante anche per i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza; questa estensione di garanzia è operante, ferma l'applicazione dello **scoperto del 10% con il minimo della franchigia frontale** (Art. 7 - "Franchigia frontale di polizza"), con un **sotto-limite ridotto a 30.000,00 euro**, per sinistro e per anno.

#### Art. 11| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che sono in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

#### Art. 12| Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 11 - "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che si trovano nei locali dell'attività assicurata, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che hanno rapporti con l'Assicurato e frequentano i locali dell'attività assicurata in funzione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

#### Art. 13| Esclusioni

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- a) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- c) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione A - Responsabilità Civile

- d) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra; condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere; compresa la proprietà e l'uso di natanti e da unità naviganti a motore;
- e) derivanti da attività di costruzione, manutenzioni (comprese attività di pulizia della rete) e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- f) da furto;
- g) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T.:

- h) i danni conseguenti a:
  - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
  - 4) lavori concessi in subappalto;
- i) i danni derivanti dall'utilizzo di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- j) i danni a:
  - 1) veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata oppure in appositi parcheggi ad essi riservati, salvo, quando operante, quanto previsto dagli Artt. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T." e 14 - "Pacchetto Postuma";
  - 2) cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
  - 3) cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, salvo quando previsto agli Artt. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T." e 14 - "Pacchetto Postuma";
  - 4) cose presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quando operante quanto previsto agli Artt. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T." e 14 - "Pacchetto Postuma";
  - 5) condutture ed impianti sotterranei;
  - 6) cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
  - 7) cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- k) i danni cagionati da:
  - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto per l'estensione commercio, Art. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T.";
  - 2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi, salvo quando previsto dall'Art. 14 - "Pacchetto Postuma";
  - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, salvo quanto previsto dagli Artt. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T." e 14 - "Pacchetto Postuma";
- l) i danni derivanti da:
  - 1) esercizio di magazzini, uffici e depositi diversi dai locali indicati in polizza destinati all'attività esercitata;
  - 2) proprietà di fabbricati e relativi impianti al servizio degli stessi che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, salvo quanto previsto dall'Art. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T.";
  - 3) proprietà o dalla detenzione di cani;
  - 4) detenzione o impiego di esplosivi;
  - 5) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) o da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  - 5) campi elettromagnetici;
  - 6) o connessi (di qualsiasi natura) dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.
  - 7) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T." e dall'Art. 14 - "Pacchetto Postuma";
- m) i danni derivanti da lavori edili che prevedono interessamento di strutture portanti e altri lavori edili in genere, diversi da quelli espressamente indicati come piccoli lavori edili ai punti 2) e 3), lettera g) dell'Art. 10 - "Pacchetto aggiuntivo R.C.T.".

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione A - Responsabilità Civile

#### **Esclusioni R.C.T./R.C.O. - Paesi soggetti a sanzioni Internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie**

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **Garanzia R.C. Postuma (A3) – Che cosa è garantito**

(Operante in relazione al rischio assicurato solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### **Art. 14| Pacchetto Postuma (A3)**

Il massimale previsto per il presente Pacchetto Postuma è di **100.000,00** per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo annuale, con il sotto limite di **10.000,00 euro per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività**.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno **scoperto del 10% - ferma la franchigia frontale** (Art. 7 - "Franchigia frontale di polizza").

#### **Oggetto dell'assicurazione R.C. Postuma**

A parziale deroga dell'Art. 13 - "R.C.T. - Esclusioni", l'assicurazione :

- si intende estesa alla Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti a errori o difetti di esecuzione dei lavori stessi eseguiti direttamente dall'Assicurato o da suoi dipendenti o collaboratori parasubordinati;
- si intende valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza, per lavori eseguiti, danni verificatisi e denunciati ad AXA, durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- comprende inoltre, per le postume A) e B) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente estensione di garanzia.

A) *R.C. Postuma dell'installatore, manutentore, riparatore di impianti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 , n. 37*

L'assicurazione è valida per i lavori eseguiti in immobili, purché l'Assicurato sia in possesso, quando richiesta, dell'abilitazione previste dalla legge (art. 2 della Legge n. 46/1990 e art. 3 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni e integrazioni).

Il termine massimo per la denuncia è 10 anni dall'ultimazione dei lavori.

B) *R.C. Postuma dell'installatore e manutentore di cose in genere,*

Il termine massimo per la denuncia è 2 anni dall'ultimazione dei lavori.

C) *R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti*

L'assicurazione opera per i danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori da parte dell'Assicurato, se tali danni sono conseguenza di fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso è responsabile ai sensi di legge.

Il termine massimo per la denuncia è 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.

#### **Esclusioni R.C. Postuma**

Non sono indennizzabili i danni:

- a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori di impianti, attrezzature o cose oggetto di installazione, riparazione o manutenzione e qualsiasi spesa relativa alla sostituzione o riparazione degli stessi o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione A - Responsabilità Civile

- b) causati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi da chiunque fabbricati;
- c) da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
- d) da non idonea o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- f) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- g) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori;
- h) da atti vandalici;
- i) conseguenti o derivanti da furto, rapina o appropriazione indebita (consumati o tentati).

Sono comunque esclusi i danni:

- imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;
- a personal computer, server, elaboratori di processo o di automazione di impianti industriali o professionali o comunque di impianti o apparecchi elettronici in genere diversi da apparecchi o impianti di domotica civile;
- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, nonché da smagnetizzazione ed a cestinatura per svista.

### Garanzia R.C.O. – Che cosa è garantito

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### Art. 15| Massimale R.C.O.

La garanzia R.C.O. – "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro". è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza di **1.000.000,00 euro** alla unità tecnica A2.

#### Art. 16| R.C.O. (A2) - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**

AXA tiene indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro applicabile ai prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile anche in relazione al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (dirigenti, lavoratori dipendenti o altri lavoratori subordinati a questi equiparati) in quanto assicurati INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'**invalidità permanente non inferiore al 6%**.

La garanzia R.C.O. vale anche per i cosiddetti infortuni "in itinere" sempre che riconosciuti come tali dall'INAIL o dalla magistratura.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono considerati come prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

Nel caso di **prestatori di lavoro distaccati da altre aziende o somministrati**, l'assicurazione R.C.O. vale anche le azioni di rivalsa intraprese dall'INAIL o dall'impresa fornitrice ai sensi del Codice Civile, a condizione che detti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge.

Non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL, se dovuta ad inesatta interpretazione delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione A - Responsabilità Civile

#### Art. 17| R.C.O. - Esclusioni e limitazioni

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali, salvo quanto previsto all'Art. 18 - "R.C. Malattie professionali";
- b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) o da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni derivanti direttamente o indirettamente da contatto con sangue, con prodotti emoderivati e con qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Anche per la garanzia R.C.O. si intende operante quanto disciplinato dal disposto "Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie", previsto dall'Art. 13 - "Esclusioni".

#### Art. 18| R.C. Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

Il massimale previsto per la presente estensione è di **100.000,00 euro** e rappresenta il massimo rimborso per più danni:

- a) originati dallo stesso tipo di malattia professionale manifestatasi anche in momenti diversi durante il periodo di validità della garanzia;
- b) verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Detto massimale si intende sotto-limite del massimale R.C.O. (Unità tecnica A2).

**L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

- 1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
- 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- 8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione A - Responsabilità Civile

AXA ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, le norme previste dall'Art. 19 - "Modalità della denuncia in caso di sinistro", l'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

### Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile

#### Art. 19| Modalità per la denuncia in caso di sinistro

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

#### Art. 20| Gestione delle controversie di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in sede civile, penale ed amministrativa, designando se occorre legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempie a tali oneri o incorre comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la controversia a nome dell'Assicurato e a restituire tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione B - Incendio

#### Garanzia Danni da Incendio (B1)

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### Art. 21| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza di **50.000,00 euro** per sinistro e per anno, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (Unita Tecnica B1 - Fabbricato e Contenuto) situate nell'area di pertinenza dell'impresa nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, da:

- a) **incendio, fulmine esplosione o scoppio** non causato da ordigni esplosivi;
- b) **caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti**, loro parti o cose trasportate
- c) **urto di veicoli** in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo esclusivo servizio,
- d) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti;
- e) i danni materiali alle cose assicurate - che abbiano colpito le cose stesse oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica**, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o distacco di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine.
- f) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
- g) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro** indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto all'Art. 32 "Limite massimo dell'indennizzo";

#### Art. 22| Pacchetto aggluntivo Incendio (sempre operante)

L'assicurazione Incendio è inoltre operante, nel limite di **1.000,00 euro** per sinistro e per anno per:

- a) i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da **eventi atmosferici** e più precisamente da:
  - uragano, bufera, tempesta, vento e quanto da esso trasportato, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici abbiano effetto riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze;
  - bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

AXA non indennizza i danni:

- 1) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
  - formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

2) subiti da:

- tende esterne;
- baracche in legno o plastica, e quant'altro in essi contenuto;

- b) i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
  - causati da atti dolosi verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse**;
  - causati da **atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio**;
  - i **guasti causati dai ladri** al fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dello stabilimento, in occasione di furto o rapina o estorsione, consumati o tentati.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione B - Incendio

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- qualora il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

c) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da **fuoriuscita d'acqua** a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime e dell'impianto idrico antincendio anche se esterno al fabbricato, comprese le spese sostenute per la verifica della rottura e per la riparazione;

d) i danni materiali e diretti di **fenomeno elettrico** a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

AXA non indennizza i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

e) i danni materiali direttamente causati da **gelo** alle cose assicurate, se provocano la rottura di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime, comprese le spese sostenute per la verifica della rottura e per la riparazione, escluso l'impianto idrico antincendio, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di tre giorni antecedenti al sinistro;

f) i danni materiali e diretti di **rottura delle lastre** di vetro, cristallo o materia plastica poste a protezione delle vetrine pertinenti i fabbricati assicurati, per causa accidentale od a fatto di terzi.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni dovuti a semplici scheggiature e rigature.

g) i danni alle **merci in refrigerazione** a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo se protratta per oltre 8 ore;
- fuoriuscita accidentale del fluido frigorifero;

conseguenti a eventi garantiti in polizza:

- all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;

h) i danni ad attrezzatura, utensili e merci connessi all'attività assicurata sono indennizzabili anche quando temporaneamente poste nei luoghi di lavoro presso terzi, presso mostre, fiere e mercati purché nell'ambito del territorio italiano e Repubblica di San Marino, fornendo dimostrazione della movimentazione.

### Art. 23| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- b) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvione, allagamento o frana ;
- d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti,
- g) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche o d'antichità o numismatiche e collezioni in genere, preziosi che non fanno parte del processo produttivo, aventi valore artistico o affettivo;
- h) a veicoli a motore e natanti in genere;
- i) a macchinario e/o attrezzatura appoggiati a contratti di "leasing";
- j) a valori, a preziosi, a effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti;

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione B - Incendio

- k) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) causati da esplosione di sostanze od ordigni esplosivi qualora conseguente ad atti dolosi di terzi direttamente rivolti al rischio assicurato;
- m) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### Altre Combinazioni di polizza – Che cosa è garantito

(Operante in relazione al rischio assicurato solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### Art. 24| Altre Combinazioni di polizza

L'oggetto dell'assicurazione incendio, si intende modificato in base a quanto previsto dalle norme seguenti in base alla relativa unità tecnica (pacchetto di garanzie) richiamata in polizza.

#### Unità Tecnica B1/B2 – FABBRICATO/CONTENUTO + Garanzia-TERREMOTO

Il massimale previsto all'Art. 21 – “Oggetto dell'assicurazione” per la garanzia Danni da Incendio, viene elevato a **100.000,00 euro** (Fabbricato e Contenuto) per sinistro e per anno, ferme restando le altre disposizioni previste dalla Sezione B – Incendio.

Inoltre si intende operante la seguente estensione di garanzia **TERREMOTO**.

AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per la presente garanzia Terremoto è prestata fino a concorrenza di **50.000,00 euro** per sinistro e per anno, con applicazione di una **franchigia di 10.000,00 euro** per sinistro.

#### Unità Tecnica B3 - RISCHIO LOCATIVO/CONTENUTO

Il primo comma dell'Art. 21 – “Oggetto dell'assicurazione”, si intende abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni.

AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza nei limiti della somma assicurata di **150.000,00 euro**, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro della Sezione B – Incendio, i danni materiali direttamente cagionati ai locali tenuti in locazione (RISCHIO LOCATIVO) nell'ubicazione indicata in polizza da incendio o altro evento previsto dall'Art. 21 della presente Sezione B - Incendio, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.

AXA indennizza inoltre, nei limiti della somma assicurata di **20.000,00 euro**, i danni materiali e diretti causati al CONTENUTO, anche se di proprietà altrui, posto nell'ubicazione indicata in polizza da incendio o altro evento previsto dall'Art. 21 – “Oggetto dell'assicurazione” della presente Sezione B - Incendio.

Le somme assicurate per il RISCHIO LOCATIVO e per il CONTENUTO sono prestate per sinistro e per anno e nella forma a Primo rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Si precisa che quanto previsto dall'Art. 22 – “Pacchetto aggiuntivo Incendio” si intende operante solo per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate facenti parte del CONTENUTO nel limite di **1.000,00 euro** per sinistro e per anno (con esclusione quindi dei danni al Fabbricato, poiché assicurato il rischio Locativo).

Restano operanti le altre disposizioni previste dalla Sezione B – Incendio, compreso quanto disciplinato dall'Art. 23 - “Esclusioni”, dalle Condizioni Speciali e dalle Norme che regolano il sinistro per la Sezione B – Incendio.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione B - Incendio

---

#### Condizioni Speciali sempre operanti

---

##### Art. 25| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze avvengano in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

##### Art. 26| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato purché, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- per enti fieristici o organizzatori di eventi, purché a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

### Norme che regolano il sinistro per la Sezione B - Incendio

---

##### Art. 27| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio, esplosione o scoppio o di sinistro presumibilmente doloso, copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società AXA, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- c) fornire ad AXA, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese di salvataggio sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- 1) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- 2) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di danno da fenomeno elettrico agli apparecchi elettronici d'ufficio, la riparazione può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione B - Incendio

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### Art. 28| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di sinistro doloso, perde il diritto all'indennizzo.

#### Art. 29| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti in caso di disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi possono nominare un terzo perito e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono rimandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### Art. 30| Mandato del periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistono circostanze che mutano il rischio e che non sono state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 27 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono obbligati all'osservanza di formalità giudiziaria.

#### Art. 31| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per Fabbricato e Contenuto, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - hanno al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il **Fabbricato** e **Rischio Locativo** a seguito di evento previsto dalla Sezione B - Incendio:

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito anche in parte con materiali di impiego

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione B - Incendio

non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di materiali equivalenti di uso corrente.

Per il **Contenuto** a seguito di evento previsto dalla Sezione B - Incendio:

- per l'**Attrezzatura** (esclusi gli enti particolari):

l'ammontare del danno, è dato dal valore che i beni distrutti hanno al momento del sinistro o se inferiore dal costo di riparazione dei beni danneggiati riparabili.

Per determinare il valore al momento del sinistro, si stima applicando al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

- per le **Merci**:

l'ammontare del danno, è dato dal valore che le merci distrutte hanno al momento del sinistro o se inferiore al costo di riparazione delle merci danneggiate riparabili, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali dovuti all'erario.

Le **spese di demolizione e sgombero** dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

#### Art. 32| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### Art. 33| Pagamento dell'indennizzo

Verificata la presenza della garanzia, la titolarità dell'interesse assicurato e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione,

Il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 23 - "Esclusioni", lettera b) - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata.

#### Art. 34| Riduzione delle somme assicurate in caso di incendio (e rischi accessori) e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate Fabbricato o Rischio Locativo, Contenuto ed i relativi limiti di indennizzo (Pacchetto aggiuntivo Incendio, garanzia Terremoto), si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Qualora a seguito del sinistro AXA decidesse di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e dopo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 2 - "Decadenza della garanzia, proroga e recesso", punto 3).

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione C - Fermo attività

#### Garanzia Fermo attività (C1)

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### Art. 35| Premessa

AXA corrisponde l'importo scelto in alternativa tra:

- **10.000,00 euro** per la Formula BASE;
- **20.000,00 euro** per la Formula EXTRA;

qualora un Titolare o un Socio non di solo capitale, subisca un evento tra i seguenti:

- A. Infortunio con percentuale di invalidità permanente accertata uguale o superiore al 6%
- B. Ricovero presso Istituto di cura superiore a 30 giorni consecutivi.

L'importo fermo attività rappresenta il massimo esborso per AXA per sinistro e per annualità assicurativa indipendentemente dal numero di eventi e dal numero di Titolari o Soci colpiti. AXA corrisponde al Contraente/Assicurato l'importo fermo attività, fermo restando che l'indennità per invalidità permanente e ricovero da malattia sono alternativi tra loro e il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi l'importo fermo attività non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio o dalla malattia dopo che l'importo è stato liquidato o comunque offerto in misura certa, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### Art. 36| Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia nonché dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.

Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra elencate insorgano nel corso del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 1898 C.C., indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

#### Art. 37| Limiti di età

Le Parti possono recedere con preavviso di **30 giorni** ad ogni scadenza annuale successiva al compimento del **65° anno di età** dell'Assicurato relativamente alla garanzia FERMO ATTIVITA.

### A) Infortunio con invalidità permanente accertata uguale o superiore al 6%

#### Art. 38| Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) dell'attività professionale indicata in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità,

Sono compresi in garanzia anche:

- 1) gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi;
- 2) gli infortuni derivanti da aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 3) gli infortuni sofferti in stato di maleore od incoscienza;

Qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 6% della totale, l'indennità fermo attività verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata scelta.

AXA corrisponde l'indennità per invalidità permanente, se questa si verifica entro un anno dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla data di scadenza della polizza.

L'assicurazione vale per il mondo intero.

La garanzia è valida per gli infortuni occorsi dal giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Decorrenza della garanzia, proroga e recesso".

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione C - Fermo attività

#### Art. 39| Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- c) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite, sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo, paracadutismo, parapendio;
- d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- e) dalla partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva, in qualità di tesserati;
- f) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi;
- h) da atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
- i) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- j) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- k) da guerra (dichiarata o non dichiarata) od insurrezioni;
- l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- m) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), nella sieropositività da HIV e nelle sindromi ad esse correlate.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- n) le ernie da qualsiasi causa determinate e le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- o) gli infarti da qualsiasi causa determinati.

### B) Ricovero presso Istituto di cura superiore a 30 giorni consecutivi

#### Art. 40| Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per il ricovero derivante da malattia presso Istituto di cura. Qualora il ricovero superi i 30 giorni consecutivi, verrà corrisposto l'importo assicurato.

AXA corrisponde l'indennità, se il ricovero si verifica in validità di contratto e fermi restando i termini di carenza previsti dall'Art. 43 - "Decorrenza della garanzia - Termini di carenza".

#### Art. 41| Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) le malattie e gli stati patologici che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla data di decorrenza della polizza e note all'Assicurato;
- b) l'alcoolismo, la tossicodipendenza, la sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), la sieropositività da HIV e le sindromi ad esse correlate, il Parkinson, l'epilessia, la schizofrenia, le forme maniacali, ansiose e depressive, gli stati paranoici, le sindromi bipolari e l'Alzheimer;
- c) le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- d) l'aborto volontario non terapeutico;

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione C - Fermo attività

- e) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
- f) gli atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
- g) le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie);
- h) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- i) le conseguenze dirette od indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- j) patologie determinate da influenze elettro-magnetiche;
- k) le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- l) le conseguenze di guerra (dichiarata o non dichiarata) od insurrezioni;
- m) le conseguenze di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- n) le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;
- o) i ricoveri relativi a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a malattie mentali, disturbi psichici in genere, fenomeni comportamentali in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- p) i ricoveri dovuti a cause diverse da malattia (quali a titolo esemplificativo i ricoveri per interventi di chirurgia estetica e ricoveri determinati da eventuali complicanze mediche insorte in seguito ad interventi o cure di carattere estetico). Si considerano comunque in garanzia i ricoveri resi necessari da eventuali patologie e complicanze mediche conseguenti a gravidanza, parto o donazioni di organi, sempre che tali complicanze mediche siano insorte o si siano manifestate successivamente ai termini di carenza ed in periodo di validità contrattuale;
- q) i ricoveri dovuti a conseguenze dirette o indirette di malformazioni preesistenti alla stipula del contratto, sempre che le relative patologie siano insorte o si siano manifestate successivamente ai termini di carenza ed in periodo di validità contrattuale e che, al momento della stipula del contratto, le malformazioni stesse non erano note all'Assicurato.

#### Art. 42| Rinuncia alla compilazione del questionario sanitario

AXA rinuncia alla compilazione, da parte degli Assicurati, del questionario sanitario.

L'assicurazione non è operante per le malattie e per gli stati patologici che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla data di decorrenza della polizza e note all'Assicurato. Si conferma il contenuto dell'Art. 43 - "Decorrenza della garanzia - Termini di carenza".

#### Art. 43| Decorrenza della garanzia - Termini di carenza

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Decorrenza della garanzia, proroga e recesso" la garanzia è valida dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per i ricoveri da malattia, salvo:

- dalle ore 24.00 del 120° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le malattie dipendenti da gravidanza e per l'aborto terapeutico, purché la gravidanza sia insorta successivamente alla data d'effetto dell'assicurazione;
- del 360° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per il parto.

Se la presente polizza è stata emessa in sostituzione o in prosecuzione di altra con AXA - senza soluzione di continuità - riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli stessi termini operano dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza precedente, per le prestazioni, le somme assicurate della presente polizza.

### Norme che regolano il sinistro Sezione C - Fermo attività

#### Art. 44| Obblighi in caso di sinistro Infortuni e malattia

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione C - Fermo attività

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica compresa l'eventuale documentazione sanitaria del pronto soccorso. La denuncia della malattia deve essere accompagnata da certificazione medica circa la natura dell'infermità.

L'Assicurato od i suoi familiari devono far pervenire ad AXA le informazioni relative al decorso delle lesioni o della malattia, fornendo anche copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici in originale, degli originali delle fatture o ricevute quietanzate ed di ogni altro documento ritenuto da AXA attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche.

L'Assicurato od i suoi familiari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati.

#### **Art. 45| Criteri di Indennizzabilità Infortuni**

AXA corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita fisica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la percentuale di invalidità sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Qualora un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi dell'infortunio e l'Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l'Assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.

La valutazione dell'invalidità permanente è effettuata secondo la tabella riportata all'Art. 49 - "Tabella per la determinazione dell'Invalidità Permanente da infortunio". Nel caso di invalidità permanente non prevista, la valutazione sarà effettuata tenendo conto della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

#### **Art. 46| Controversie - Arbitrato Irrituale**

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere assegnate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, nel caso ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

#### **Art. 47| Pagamento dell'Indennizzo Infortuni o malattia**

AXA verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

A liquidazione avvenuta, AXA restituisce all'Assicurato la documentazione originale ricevuta (fatture o ricevute fiscali) con indicazione della data e dell'importo relativi all'indennizzo corrisposto.

#### **Art. 48| Diritto di surrogazione**

AXA rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio o della malattia.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione C - Fermo attività

#### Art. 49| Tabella per la determinazione dell'Invalidità Permanente da Infortunio

<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>	
– un arto superiore	70%
– una mano o avambraccio	60%
– un pollice	18%
– un indice	14%
– un medio	8%
– un anulare	8%
– un mignolo	12%
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>	
– falange ungueale del pollice	9%
– una falange di altro dito della mano	1/3 valore dito
– due falangi di altro dito della mano	2/3 valore dito
<b>Anchilosi:</b>	
– della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%
– del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
– del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
<b>Paralisi completa:</b>	
– del nervo radiale	35%
– del nervo ulnare	20%
<b>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</b>	
– al di sopra della metà della coscia	70%
– al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
– al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
– un piede	40%
– ambedue i piedi	100%
– un alluce	5%
– un altro dito del piede	1%
– la falange ungueale del pollice	2,5%
<b>Anchilosi:</b>	
– dell'anca in posizione favorevole	35%
– del ginocchio in estensione	25%
– della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
– della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
<b>Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno:</b>	<b>15%</b>
<b>Esiti di frattura:</b>	
– scomposta di una costa:	1%
– di clavicola apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	2%
– dello sterno apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	5%
– della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale	3%
– di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	4%
– di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	4%
– di scafoide con evoluzione in pseudoartrosi	5%
– di altro osso carpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	3%
– del primo osso metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	2%
– d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	4%
– di rotula; esiti di patellectomia, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	6%
– di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	8%
– isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	3%
– isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	3%
– biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	8%
– del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	8%
– dell'astragalo apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	5%

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano la Sezione C - Fermo attività

#### Tabella per la determinazione dell'Invalidità Permanente da infortunio (segue)

<b>Esiti di frattura:</b>	
– del primo metatarso apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	2%
– di due o più metatarsi, comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	4%
– delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie	4%
– delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale diminuzione della pervietà nasale bilaterale intorno al 50%	10%
– del condilo mandibolare consistenti in sintomi ed alterazioni condilari minori	4%
– del condilo mandibolare consistenti in sintomi ed alterazioni condilari maggiori	8%
– del sacro	3%
– del coccige con callo deforme	5%
<b>Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:</b>	
– una vertebra cervicale	12%
– una vertebra dorsale	5%
– 12a dorsale	10%
– una vertebra lombare	10%
<b>Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo:</b>	<b>2%</b>
<b>Esiti di lussazione:</b>	
– di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali	4%
– acromioclaveare o sternoclaveare apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	4%
<b>Instabilità di spalla:</b>	
– di grado severo (a tipo lussazione abituale)	10%
– di grado medio (a tipo lussazione recidivante)	5%
<b>Esiti di lesione:</b>	
– delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente	4%
– tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza	Fino a 6%
– delle strutture muscolo-tendinee del polso, apprezzabili strumentalmente	4%
<b>Lassità articolare del ginocchio:</b>	
– per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete, ma ben compensate dal tono muscolare)	4%
– da rottura di uno dei due legamenti collaterali	7%
– da rottura, parziale o totale, di uno dei due legamenti crociati	8%
– da rottura, parziale o totale, dei due legamenti crociati	15%
<b>Deficit articolare del ginocchio:</b>	
– con flessione possibile da 50° a 90°	Fino a 7%
– con estensione impossibile negli ultimi 15° (da 165° a 180°)	Fino a 12%
<b>Esiti di rottura di un menisco:</b>	<b>2%</b>
<b>Instabilità di spalla:</b>	
– di grado severo (a tipo lussazione abituale)	10%
– di grado medio (a tipo lussazione recidivante)	5%
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</b>	
– un occhio	25%
– ambedue gli occhi	100%
<b>Sordità completa di:</b>	
– un orecchio	10%
– ambedue gli orecchi	40%
<b>Perdita della voce</b>	<b>30%</b>
<b>Stenosi nasale assoluta:</b>	
– monolaterale	4%
– bilaterale	10%
<b>Perdita anatomica di:</b>	
– un rene	20%
– della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

#### A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>2</sup>, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti<sup>3</sup>) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte Di axa e di terzi a cui tali dati saranno comunicati<sup>4</sup>.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate<sup>5</sup> il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>6</sup>, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

#### B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

#### Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;

---

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it)

5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose o dati relativi a sentenze o indagini penali.

6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sostituito dal 1/1/2013 dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it)

## Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

---

- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

### Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

## C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet: [www.axa.it](http://www.axa.it).

### Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati<sup>7</sup> da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, o qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

In AXA i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione<sup>8</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

### I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso AXA o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>9</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a **AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como, 17 - 20154 - Milano (MI)**  
e-mail: [centrocompetenzaprivacy@axa.it](mailto:centrocompetenzaprivacy@axa.it)

---

<sup>7</sup> Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>8</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

<sup>9</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione o quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le diffuzioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



[www.axa.it](http://www.axa.it)

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 31 gennaio 2017.

